

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1269

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1995

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Protocollo	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in parola è stato predisposto a seguito del precedente Terzo Protocollo valido per il periodo 1991-1994.

Esso prevede l'erogazione da parte del Governo italiano a quello di Malta di un ammontare globale massimo, per il periodo 1995-2000, fino a 250 miliardi di lire italiane, per lo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta. Restano infatti tuttora valide le ragioni generali di ordine politico ed economico che hanno portato alla conclusione del Terzo Protocollo.

Dal punto di vista politico, oltre alle motivazioni attinenti alla neutralità maltese - cui si continua ad annettere da parte nostra particolare importanza nel contesto di una visione globale della sicurezza nell'area del Mediterraneo - vi è un accresciuto interesse italiano a sostenere gli sforzi dell'attuale dirigenza maltese in vista della futura adesione dell'Isola all'Unione europea.

Dal punto di vista economico, il saldo dell'interscambio bilaterale continua ad essere fortemente sfavorevole a Malta (-547 miliardi di lire nel 1991; -495 nel 1992; -843 nel 1993), pari a circa metà dell'intero *deficit* commerciale maltese, a conferma della forte dipendenza dell'Isola dal nostro Paese.

L'attuale Governo sta poi portando avanti, in parallelo con le misure di risanamento, una costosa politica di investimento allo scopo di *migliorare le strutture e gli standard* produttivi del Paese in vista dell'accennata adesione all'Unione europea.

La somma a sostegno dello sviluppo dell'economia maltese, di 250 miliardi di lire (il cui onere graverà sul bilancio dello Stato in ragione di 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997; 43

miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di 44 miliardi di lire per l'anno 2000), è stata concordata tenendo presente il crescente impegno maltese di assicurare uno sviluppo economico autosostenuto ed *export-oriented* dell'Isola.

A valere su tale cifra di 250 miliardi di lire:

a) 130 miliardi di lire saranno erogati in relazione all'acquisto da parte maltese di beni e prodotti primari italiani, secondo una lista da concordarsi annualmente, per venire così incontro alle esigenze di equilibrio della bilancia dei pagamenti di Malta. Questi fondi saranno messi a disposizione della Parte maltese ripartiti come segue: 20 miliardi di lire per ognuno degli anni dal 1995 al 1997; 23 miliardi di lire per ognuno degli anni 1998 e 1999 e 24 miliardi di lire per l'anno 2000;

b) i restanti 120 miliardi di lire saranno destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di programmi e progetti di sviluppo, individuati di comune intesa fra le Parti, per la fornitura di beni e servizi anch'essi di origine italiana. Essi saranno ripartiti in ragione di 20 miliardi di lire per ognuno degli anni di riferimento del Protocollo.

Inoltre, dei fondi di cui alla precedente lettera b), un'aliquota complessiva non superiore al 15 per cento potrà essere utilizzata per spese locali sostenute da parte maltese nell'ambito dei progetti prescelti.

I programmi e progetti di sviluppo da finanziare saranno concordati, previa la loro sottoposizione corredati da tutta la documentazione utile a permetterne un'adeguata valutazione sia sotto il profilo strettamente tecnico che sotto quello economico. Essi dovranno riguardare settori

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prioritari che verranno preventivamente identificati di comune intesa.

In ottemperanza alla nuova normativa in materia di *consensus* adottata in sede di

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il 15 febbraio 1992 (cosiddetto Helsinki 5), i fondi relativi al Quarto Protocollo saranno tutti a dono.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'economia maltese, è stato predisposto il Quarto Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, che prevede, all'articolo 1, il sostegno finanziario da parte italiana, per il periodo 1995-2000, nella misura massima di 250 miliardi di lire, così suddivise:

a) 130 miliardi di lire saranno erogati in relazione all'acquisto da parte maltese di beni e prodotti primari italiani, secondo una lista da concordarsi annualmente per venire incontro alle esigenze di equilibrio della bilancia dei pagamenti di Malta; a tal fine, saranno messi a disposizione della Parte maltese 20 miliardi di lire annui dal 1995 al 1997; 23 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 24 miliardi di lire per l'anno 2000, da corrispondere, in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno;

b) i restanti 120 miliardi di lire verranno assegnati al finanziamento di programmi e progetti di sviluppo, da individuare di comune intesa fra le Parti, per l'acquisto di beni e servizi anch'essi di origine italiana, nonchè per il rimborso agli acquirenti maltesi di pagamenti già effettuati alle imprese ed operatori italiani; essi saranno ripartiti, quali contributi a fondo perduto, per un importo di 20 miliardi di lire annue per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000.

Inoltre, una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 potrà essere utilizzata (articolo 3) nell'ambito dei progetti prescelti.

L'articolo 4 prevede, altresì, che le somme di cui all'articolo 1, lettera b), stanziata e non erogate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi, ma non oltre il 31 dicembre 2002 ed a condizione che siano riferibili a progetti concordati tra le Parti prima del 31 dicembre 2000.

All'onere derivante dall'attuazione del Protocollo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per il bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, tabella A, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. In applicazione al Protocollo di cui all'articolo 1 si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalità:

a) lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti;

b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.

2. Le somme stanziare e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purchè riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.

3. Fino alla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso dei crediti finanziari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessi in attuazione dei protocolli italo-maltesi, firmati il 20 novembre 1986 e il 5 novembre 1990 e ratificati rispettivamente con legge 23 agosto 1988, n. 384, e legge 5 febbraio 1992, n. 101, la gestione di tutte le attività e passività di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 101 del 1992 non è assoggettabile alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA
E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA**

Il Governo della Repubblica italiana
e
Il Governo di Malta,

animati dal desiderio di intensificare i tradizionali rapporti di amicizia, di buon vicinato e di collaborazione economica tra i due Paesi, di favorire lo sviluppo della sicurezza nel Mediterraneo e di contribuire a promuovere il rafforzamento del processo di cooperazione e di integrazione europea, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo della Repubblica italiana nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1995-2000, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane.

A valere sull'anzidetta cifra:

- a) 130 miliardi di lire italiane saranno utilizzati quale contributo alla bilancia dei pagamenti maltese, a norma del successivo Articolo 2 e secondo una lista di beni e prodotti primari di origine italiana da concordarsi annualmente;
- b) i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati alla erogazione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico, tecnico, sociale e di assistenza culturale individuati di comune accordo a norma del successivo Articolo 3.

In aggiunta all'assistenza prevista dal precedente comma, e nell'intento di favorire la collaborazione economica, industriale e tecnica tra gli operatori dei due Paesi, i due Governi si impegnano ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per promuovere e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi, principalmente quelli "export-oriented", con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

ARTICOLO 2

I fondi di cui all'Articolo 1, lettera a) verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni dal 1995 al 1997 e per un ammontare di 23 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni 1998 e 1999 e di 24 miliardi di lire italiane per l'anno 2000.

I fondi verranno corrisposti entro il 30 aprile di ciascuno degli anni di riferimento del presente Protocollo.

Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e i prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

ARTICOLO 3

I fondi di cui all'Articolo 1, lettera b), nella misura di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni di riferimento del presente Protocollo, potranno essere utilizzati particolarmente per la realizzazione di:

- a) studi di fattibilità e di progettazione;
- b) progetti infrastrutturali di natura economica e culturale e servizi pubblici essenziali;
- c) iniziative di formazione tecnica, professionale, scientifica e sanitaria, nonché iniziative mirate all'approfondimento della conoscenza delle materie di competenza comunitaria, allo scopo di favorire il pieno sfruttamento delle opportunità derivanti dai legami presenti e futuri di Malta con l'Unione Europea.

Le Parti auspicano che i programmi e i progetti concordati consentano il rafforzamento dei rapporti tra istituzioni analoghe dei due Paesi.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma per le spese locali, i fondi indicati nel presente Articolo saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani inerenti le iniziative concordate in attuazione del primo comma del presente Articolo e utilizzati per rimborsare i pagamenti contrattuali già effettuati alle imprese ed agli operatori italiani dagli acquirenti maltesi con fondi propri per progetti concordati ai sensi del presente Protocollo. Le

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richieste di rimborso saranno corredate da documentazione idonea a dimostrare che i contributi finanziari sono stati utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti.

Una aliquota non superiore al 15% dei fondi di cui all'Art.1, lettera b) potrà essere destinata a copertura delle spese locali per opere e lavori sostenuti da parte maltese per i programmi e i progetti concordati. Per ciascun programma o progetto l'importo destinato alla copertura delle suddette spese locali non potrà rappresentare una percentuale superiore al 40% del finanziamento previsto per quello stesso programma o progetto.

Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente Protocollo, le Parti stabiliscono di comune accordo, in base alle proposte avanzate da Malta, un programma indicativo che definisce le finalità specifiche dell'assistenza economica, finanziaria, tecnica e culturale e i settori prioritari di intervento.

Il programma indicativo può essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Malta o degli obiettivi e priorità stabiliti nel suo piano di sviluppo.

Nel contesto del programma indicativo, il Governo maltese presenterà al Governo italiano le iniziative e gli impegni da finanziare che verranno esaminati, tenendo conto di quanto previsto nel programma indicativo, sulla base di una documentazione idonea a consentire una loro valutazione sotto il profilo economico e tecnico. I contributi non possono essere utilizzati per coprire le spese locali correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Le due Parti concorderanno, per le vie diplomatiche, i programmi e i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dei relativi finanziamenti. Una decisione in proposito sarà presa, d'accordo tra i due Paesi, entro quattro mesi dalla presentazione dei programmi e progetti stessi.

L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti saranno effettuate direttamente dalle Autorità maltesi sulla base della propria legislazione interna.

ARTICOLO 4

Le somme stanziare per programmi e progetti di cui all'Articolo 1, lettera b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purchè riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.

ARTICOLO 5

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento delle procedure di ratifica.

Esso potrà applicarsi a progetti concordati tra le Parti conformemente al presente Protocollo, la cui esecuzione abbia avuto inizio dopo l'1 gennaio 1995 e precedentemente alla data di approvazione dei progetti stessi.

Fatto a *La Valletta* il *28/5/1994*
in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi
i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Vincenzo A. S. M. A.

Per il Governo di Malta

[Signature]